

Parere su mancato aggiornamento professionale coordinatori per la sicurezza

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 98 e All. XIV del D. Lgs. 81/08 nonché degli interpelli della Commissione degli Interpelli di cui all'art. 12 del D. Lgs. 81/08 nn. 17/2013 e 19/2014 il professionista che ha conseguito l'attestato relativo al corso di formazione di **120 ore** per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e che **non ha effettuato**, entro la scadenza del successivo quinquennio (2010 – 2015 nel caso del quesito) l'aggiornamento quinquennale previsto dallo stesso decreto 81, allegato XIV ultimo paragrafo, **NON** potrà da tale data ricoprire l'incarico di coordinatore per la progettazione, né quello di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, fino al raggiungimento delle 40 ore previste.

Il successivo periodo di 5 anni ripartirà dalla data di avvenuto aggiornamento.

Il coordinatore per la sicurezza **non perde** quindi l'**abilitazione** conseguita col corso iniziale di 120 ore ma è **sospesa** la sua capacità di esercitare la funzione fino a quando non avrà provveduto all'aggiornamento richiesto. La nuova data di inizio del quinquennio per il successivo aggiornamento partirà, quindi, dal giorno seguente all'espletamento dell'ultima ora delle 40 ore richieste.

Con riguardo all'ipotesi del mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento del coordinatore per la sicurezza è intervenuto il Consiglio di Stato con la recentissima **sentenza n. 3967 del 22 giugno 2020** che pone le basi per una maggiore articolazione della risposta appena fornita.

Nel caso trattato dal Consiglio di Stato, il professionista era stato escluso da una procedura negoziata dalla S.A. perché carente dei requisiti professionali richiesti alla data di presentazione della offerta e dei requisiti generali per l'affidamento dei pubblici contratti.

In primo grado, i giudici del TAR avevano respinto il suo ricorso con la motivazione che il professionista designato quale coordinatore per la sicurezza era privo, alla data di presentazione dell'offerta (16 maggio 2018), del requisito professionale e dell'abilitazione specifica prevista ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/08 nonché richiesto dalla lettera di invito a presentare l'offerta datata 15 maggio 2018.

Il requisito dell'abilitazione è da intendersi allora quale requisito sostanziale di partecipazione alla procedura, non sanabile successivamente come ha cercato di fare il medesimo professionista che si è affrettato a svolgere successivamente, dal 14 al 24 giugno 2018 il relativo corso.

E di questo passo si giunge al Consiglio di Stato, chiamato in causa dal tecnico ricorrente.

Il Supremo Consiglio ha confermato la tesi dei giudici di primo grado e rigettato il ricorso sulla considerazione che la determina del Comune aveva disposto l'esclusione del professionista ***“per carenza dei requisiti professionali richiesti alla data di presentazione dell'offerta e dei requisiti generali necessari per l'affidamento di pubblici contratti (condizione tutt'ora permanente)”***.

Dunque il professionista non era in possesso del requisito di coordinatore della sicurezza, in quanto non aveva conseguito l'attestato di aggiornamento entro il termine utile per la presentazione della propria offerta.

La richiesta di offerta finalizzata all'affidamento del servizio in questione disponeva che *“l'affidamento del contratto resta in ogni caso subordinato all'esito positivo della verifica sull'assenza dei motivi di esclusione dall'affidamento di pubblici contratti. Specificamente verrà verificato : [...] B3) che il professionista incaricato del coordinamento sicurezza sia in possesso dei requisiti professionali e dell'abilitazione specifica ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008”*.

Il possesso dei requisiti professionali e dell'abilitazione si pone dunque alla stregua di un requisito essenziale di partecipazione alla procedura negoziata, rientrando nella locuzione "motivi di esclusione", costituente, nel regime attualmente vigente, la rubrica dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il passaggio fondamentale per ciò che qui rileva è il seguente: "*alla data di presentazione dell'offerta (16 maggio 2018), il professionista indicato non aveva adempiuto agli obblighi formativi imposti dall'art. 98, comma 2, e dall'allegato XIV, del d.lgs. n. 81/2008. Fatto che è provato, per tabulas, dall'attestato di frequenza prodotto dal medesimo, da cui risulta che il corso di aggiornamento è stato completato successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata (dal 14 al 24 giugno 2018). Con la conseguenza che l'efficacia dell'abilitazione richiesta, alla data dell'offerta, risultava sospesa e non operante*".

Dunque dal momento in cui scade l'aggiornamento dei 5 anni e fino al nuovo, c'è un buco nei requisiti professionali che non sarà colmato neanche dopo l'aggiornamento. Molto semplicemente, in questo buco il professionista non ha i requisiti per svolgere il suo ruolo di coordinatore. Fine.

Tuttavia occorre distinguere il caso del quesito, che potremmo chiamare di "abilitazione dormiente", ossia di professionista che non ha mai esercitato la sua funzione di CSP/CSE nel quinquennio 2010 – 2015 e ciò significa che non deve aver mai firmato PSC, verbali di sopralluogo, fascicoli dell'opera, dall'ipotesi del "furbetto" che pur non essendosi aggiornato ha continuato scientemente ad esercitare il ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri pubblici o privati.

Nel primo caso il professionista dovrà effettuare un unico aggiornamento di 40 ore, relative al solo quinquennio 2015 – 2020 per poter riprendere a svolgere la funzione di CSP/CSE e potrà farlo scegliendo diverse modalità ad oggi consentite: o corsi frontali in presenza, organizzati nel rispetto scrupoloso delle regole di contenimento covid previste dalle linee guida vigenti emanate dalla Conferenza Stato Regioni o ricorrendo a corsi in modalità e-learning o in videoconferenza sincrona.

Nel secondo caso del "furbetto" in considerazione del fatto che la funzione di coordinatore per la sicurezza, a norma dell'art. 98, commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/08, è equiparabile a tutti gli effetti ad una professione, in quanto il suo esercizio non presuppone l'abilitazione di ingegnere, architetto ecc., si ravvisano a suo carico gli estremi per l'imputazione del reato di "esercizio abusivo della professione" punito dall'art. 348 c.p. come segue: "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000", sempre che non siano trascorsi i termini prescrizionali di legge".

Fermo restando che anche in questa seconda ipotesi, sul piano formativo, proprio in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato riassunta, il monte ore per l'aggiornamento rimane 40 e non il doppio di 40.

Mantova, 11/08/2020

Francesco Gallo